

EDUCAZIONE CIVICA DECLINATA SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

LA SOSTENIBILITÀ

non è soltanto una questione
ambientale

**OGGI L'EDUCAZIONE CIVICA ABBRACCIA CAMPI
MOLTO PIÙ AMPI.
POTREMMO DIRE CHE ESCE DAL PALAZZO DELLE
ISTITUZIONI ED ENTRA NELLA VITA DI TUTTI I
GIORNI;
UNO DI QUESTI ASPETTI, UNA DI QUESTE
MATRICI FONDAMENTALI DI CUI SI OCCUPA
L'EDUCAZIONE CIVICA, OGGI È SICURAMENTE IL
CONCETTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.**





NON POSSIAMO NON CONSIDERARE CHE C'È UN SISTEMA DELLE FONTI GIURIDICHE: ESISTE UNA COSTITUZIONE, ESISTE UN CORPUS NORMATIVO CHE PROVIENE DALL'UNIONE EUROPEA ED ESISTONO DELLE LEGGI CHE IL CITTADINO, INDIPENDENTEMENTE DA CHI ESSO SIA, SE UN RAGAZZO DI SCUOLA MEDIA O UN BAMBINO DI SCUOLA ELEMENTARE OPPURE UN PROFESSIONISTA, DEVE CONOSCERE E DEVE RISPETTARE

NELLA NOSTRA COSTITUZIONE I PADRI
COSTITUENTI RICONOSCEVANO
ALL'AMBIENTE IL VALORE CHE NOI 70 ANNI
DOPO DIAMO A QUESTA PAROLA ?

CONOSCENZE TECNICO SCIENTIFICHE ERANO
DIVERSE E ANCHE TUTTI GLI ALLARMI
AMBIENTALI CHE HANNO CONTRADDISTINTO
LA FINE DEL VENTESIMO SECOLO NON ERANO
NEANCHE IMMAGINABILI : L'ESEMPIO DI
CERNOBYL NEL 1986

ECCO PERCHÉ NEL LEGISLATORE DEL 46 DEL 48 IL PADRI COSTITUENTI NON INTRODUSSERO NELLA CARTA COSTITUZIONALE COME INVECE FECERO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE NELL ARTICOLO 32 IL VALORE DELL'AMBIENTE .

L'ARTICOLO 9 PARLA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E QUESTA PAROLA PAESAGGIO HA PERMESSO AL GIUDICE DELLE LEGGI DI ESPRIMERSI DIVERSE VOLTE PER RIBADIRE COME IN UNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA E ANCHE PER CERTI VERSI AUTENTICA IL CONCETTO DI PAESAGGIO SOPRATTUTTO CONNESSO AL DIRITTO ALLA SALUTE LASCIAVA INTENDERE L'AMBIENTE COME VALORE COSTITUZIONALE

MA UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE CHE RICONOSCESSE IL VALORE DELLA COSTITUZIONE DELL'AMBIENTE NON C'ERA.
LO ABBIAMO INTRODOTTO CON UNA LEGGE COSTITUZIONALE NEL 2001 CHE, MODIFICANDO L'ARTICOLO 117 SULLE COMPETENZE TRA REGIONI E STATO, INTRODUCENDO QUELLA CHE VIENE ADESSO DEFINITA LA «REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE», HA RICONOSCIUTO ALCUNE COMPETENZE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE ALLO STATO E ALCUNE COMPETENZE SULLA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE ALLE REGIONI

OCCORRE DIRE CHE NEL SISTEMA DELLE FONTI ITALIANE UN GRANDE RUOLO LO HA SVOLTO IL DIBATTITO INTERNAZIONALE CHE ATTRAVERSO UNA SERIE DI MOMENTI FONDANTI PER LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE HA SOLLEVATO PROBLEMATICHE AMBIENTALI , HA PORTATO ALL'ATTENZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA LE CRITICITÀ AMBIENTALI E HA PRESENTATO ALL' OPINIONE PUBBLICA UN PRINCIPIO CHE E' QUELLO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

PER ESEMPIO LA CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO DEL 1992 CHE RAPPRESENTA UN MOMENTO STORICO NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE PERCHÉ INTRODUCE NON SOLTANTO CONCETTI CHE SARANNO POI SVILUPPATI QUALCHE ANNO DOPO DALLE ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI MA PONE L'ACCENTO FONDAMENTALE SU QUELLO CHE È IL RISCHIO PER IL MONDO INTERO DI NON CONSIDERARE L'AMBIENTE COME UNA PROBLEMATICATA DECISIVA .

OPPURE LA CONVENZIONE DI AARHUS DEL 1998 CHE INTRODUCE UN PRINCIPIO «VERO PUNTO DI SVOLTA» SULLA TEMATICA DELL'AMBIENTE E DI COME TUTELARLO .

LA CONVENZIONE DI AARHUS PREVEDE CHE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO COMPETENZA TERRITORIALE O GIURIDICA , CHE ABBIANO IN POSSESSO O DETENZIONE INFORMAZIONI E DATI AMBIENTALI SONO OBBLIGATE A RENDERLI PUBBLICI ATTRAVERSO DEI PERCORSI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AL PUBBLICO.

**COMUNICAZIONE PARTECIPATA CON IL PUBBLICO
INFORMAZIONE TRASPARENTE AL PUBBLICO.**

LA CONVENZIONE DI AARHUS FIRMATA ANCHE DALL'ITALIA NEL 1998 VIENE RATIFICATA E POI DIVENTATA ESECUTIVA NEL SISTEMA DELLE FONTI ITALIANE, CIOÈ DIVENTA GIURIDICAMENTE VINCOLANTE , SOLTANTO CON DECRETO LEGISLATIVO 195 DEL 2005

IL VALORE DELL'AMBIENTE, PERCHÉ DIVENTI MOMENTO CONCRETO DELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA, NON SOLTANTO DEVE ESSERE SENTITO DAI CITTADINI STESSI, QUINDI CONQUISTARE LA SENSIBILITÀ DELL'OPINIONE PUBBLICA, MA DEVE AVERE UNA CONFIGURAZIONE GIURIDICA CIOÈ IL DIRITTO LO DEVE PREVEDERE E LO DEVE REGOLAMENTARE

PARLIAMO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE MA PRIMA DI FARLO
OCCORRE FARE UNA RIFLESSIONE SU ALCUNI ELEMENTI CHIAVE
POTREMMO DIRE IN UN CERTO QUAL MODO FORMATIVI , CHE CI
PERMETTONO DI CAPIRE ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

QUANDO PARLIAMO DI AMBIENTE
ED IN PARTICOLARE DI COME SI
PROTEGGE L'AMBIENTE DOBBIAMO
FARE RICORSO AD UN MODELLO
DENOMINATO ***DPSIR***.





1987


RAPPORTO BRUNDTLAND

SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri



OGGI IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE SI È EVOLUTO E CONSISTE NELL'EQUILIBRIO VIRTUOSO POTREMMO DIRE FRA TRE DIMENSIONI QUELLA ECONOMICA QUELLA AMBIENTALE E QUELLA SOCIALE. QUESTE TRE DIMENSIONI NECESSARIAMENTE SI DEVONO INTEGRARE CON UN APPROCCIO GLOBALE CHE PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DELLE COSIDDETTE 5 P: CODIFICATE DALLA AGENDA 2030 CONVENZIONE INTERNAZIONALE STIPULATA IL 25 SETTEMBRE DEL 2015 QUESTE 5P SONO: PEOPLE PLANET PROSPERITY PEACE PARTNERSHIP



**"Sviluppo sostenibile" è un
concetto difficile da
comprendere perché non
tutti lo interpretano allo
stesso modo.**

Si tratta di predisporre le condizioni più idonee affinché lo **sviluppo economico a lungo termine** avvenga nel **rispetto dell'ambiente**, contro **l'esclusione sociale** e protegga la salute dei singoli.

La sostenibilità rinvia all'idea di mantenimento/conservazione nel tempo, e soprattutto nel lungo periodo, delle condizioni esistenti e di capacità di garantire un supporto, un sostentamento, senza produrre degrado.

Lo sviluppo significa **innovazione** e implica **cambiamento, trasformazione** dello status quo, **alterazione, modifiche**, e quindi **instabilità, fluttuazioni, turbolenze**.

Sviluppo sostenibile è quello sviluppo capace di soddisfare i bisogni della attuale generazione senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle future generazioni.

la sostenibilità è da intendersi *non come uno stato o una visione immutabile, ma piuttosto come un processo continuo*, che richiama la necessità di coniugare **le tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo:**

- Ambientale,
- Economica,
- Sociale.

Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo le tre **funzioni dell'ambiente:**

- **fornitore di risorse,**
- **ricettore di rifiuti,**
- **fonte diretta di utilità.**

La sostenibilità economica può essere definita come la capacità di un sistema economico di generare una **crescita duratura** degli indicatori economici.

All'interno di un sistema per sostenibilità economica si intende la capacità di produrre e mantenere il **massimo** del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, **al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi.**

La combinazione parziale degli ambiti considerati evidenzia i diversi approcci possibili:

- ***l'equità***, estesa alla prospettiva intergenerazionale, e la giustizia;
- ***l'efficienza*** nell'uso delle risorse;
- ***la sostenibilità*** ecologica, ovvero la conservazione dello stock di risorse e la creazione di ricchezza senza danneggiare i sistemi a sostegno della vita.

Rifiuti: nel 2010

circa 3.5 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati prodotti ogni giorno a livello globale. Nel **2050** l'acqua potrebbe contenere più plastica che pesci.

La risorsa acqua

- **Quanta acqua serve per produrre 1 ton d'acciaio? = 250 ton di acqua**
- **Quanta acqua serve per produrre 1 auto? = 156 ton di acqua**
- **Quanta acqua beve una mucca per fare 1 l di latte? = 4 l di acqua**
- **Quanta acqua serve per produrre 1 anguria? = 400 l di acqua**
- **Quanta acqua serve per crescere 1 pollo? = 1600 l di acqua**

La **Convenzione sul clima** come tutte le convenzioni ONU ha valore legale quando viene ratificata da un certo numero di paesi.

In particolare quella sul clima è entrata in vigore nel **1994** quindi da allora è una legge quadro internazionale che impegna giuridicamente i paesi che la ratificano alla sua attuazione.

Essendo una legge quadro ha bisogno di leggi attuative che in ambito ONU sono chiamate **protocolli**.

IL **PROTOCOLLO DI KYOTO**

L'11 dicembre 1997, il giorno in cui 180 Paesi, in occasione della **Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite** sui cambiamenti climatici, firmarono il protocollo di Kyoto, il principale trattato internazionale in materia ambientale riguardante i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. Ci vollero più di sette anni perché, in seguito alla ratifica da parte della Russia, il trattato entrasse in vigore il **16 febbraio 2005**.

Il **Protocollo di Kyoto** impegna i Paesi sottoscrittori ad una **riduzione quantitativa delle proprie emissioni di gas ad effetto serra** rispetto ai propri livelli di emissione del 1990 (*baseline*), in percentuale diversa da Stato a Stato.

Per ridurre le emissioni gli Stati aderenti sono tenuti a realizzare un ***sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni ed assorbimenti di gas ad effetto serra***, da aggiornare annualmente, insieme alla definizione delle misure per la riduzione delle emissioni stesse.

Nell'ambito del Protocollo di Kyoto, l'Italia ha sottoscritto un **obiettivo di riduzione emissiva del -6,5%**:

Tale obiettivo si ottiene attraverso:

- Politiche
- Meccanismi

Kyoto 2'': il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020)

A dicembre **2012** si è conclusa la deludente **Cop 18 di Doha** (in Qatar), Nonostante la scienza concordi nel dire che le emissioni debbano necessariamente calare per poter sperare di restare **entro i +2°C di riscaldamento** del clima del pianeta, dovendo quindi avviare da subito azioni importanti per la salvaguardia del clima globale.



Nel 2015 al **Cop 21 di Parigi** i partecipanti hanno concordato e si sono impegnati per contenere il riscaldamento del pianeta anche al di sotto di 2°C fino a 1,5°C.

L'accordo non diventerà vincolante per gli Stati membri fino a quando almeno 55 paesi che producono oltre il 55% dei gas serra non avranno ratificato l'accordo.

Dopo Parigi si sono svolti altri incontri fino a dicembre dello scorso anno: la Conferenza delle Parti sul Clima (COP24) a Katowice, in Polonia con l'obiettivo di approvare le regole e rendere effettivi gli accordi di COP 21

La strategia “20-20-20” ha stabilito per l'**Unione europea** tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020:

- ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale);
- ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica;
- soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili.

Dopo questa dichiarazione di intenti, nel dicembre del 2008 è stato approvato il Pacchetto Clima-Energia, che istituisce, attraverso sei nuovi strumenti legislativi europei, i metodi per tradurre in pratica gli obiettivi al 2020:

1. Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/EC)
2. Direttiva Emission Trading (Direttiva 2009/29/EC)
3. Direttiva sulla qualità dei carburanti (Direttiva 2009/30/EC)
4. Direttiva Carbon Capture and Storage - CCS (Direttiva 2009/31/EC)
5. Decisione Effort Sharing (Decisione 2009/406/EC)
6. Regolamento CO2 Auto (Regolamento 2009/443/EC)